

**COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA**  
**Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'ADDIZIONALE COMUNALE**  
**ALL'I.R.P.E.F**

APPROVATO CON D.C.C N. 3 DEL 30.03.2022

## S O M M A R I O

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - Oggetto                        | articolo 1 |
| - Soggetti passivi               | articolo 2 |
| - Determinazione dell'imposta    | articolo 3 |
| - Decorrenza                     | articolo 4 |
| - Rinvio a disposizioni di legge | articolo 5 |

## **Articolo 1**

### **OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) nel Comune di Cavaso del Tomba.

## **Articolo 2**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del primo gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Cavaso del Tomba, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 3**

### **DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'aliquota, di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF, è determinata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla Legge n. 148 del 14.09.2011, per l'anno 2022, nella misura dello 0,4% applicata all'intero reddito imponibile.

## **Articolo 4**

### **DECORRENZA**

1. Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il primo gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il primo gennaio dell'anno di competenza.

2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non venga deliberata variazione della misura dell'aliquota, questa si intende prorogata di anno in anno.

## **Articolo 5**

### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme vigenti in materia di I.R.P.E.F..